

Milano, 14 Luglio 2025



## **Contraddittorio e strumenti di regolarizzazione (D.lgs. 141/2024)**

Aggiornamenti normativi ex D.lgs. 81/2025

## Decreto legislativo n. 81/2025 – modifiche al Decreto legislativo n. 141/2024

Profili sistematici e applicativi del D.lgs. 141/2024 alla luce del decreto correttivo

Con il D.lgs.141/2024, come noto, è stata avviata, tra l'altro, una revisione organica del sistema sanzionatorio doganale, in attuazione dei principi di razionalizzazione, proporzionalità e semplificazione sanciti dalla Legge Delega n. 111/2023.

Il decreto correttivo interviene in maniera significativa, potenziando, tra l'altro, gli istituti deflattivi del contenzioso, ispirandosi alla logica della compliance collaborativa.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 giugno 2025 (cfr. art. 25)

# Il decreto correttivo: gli obiettivi perseguiti

## Le finalità della riforma

- Favorire le forme di compliance spontanea da parte dei contribuenti;
- Assicurare la coerenza con l'impianto sanzionatorio generale applicabile agli altri tributi della fiscalità interna;
- Garantire l'applicazione di sanzioni proporzionali rispetto alla gravità delle violazioni commesse;

# Il contraddittorio endoprocedimentale

Il diritto «ad essere ascoltati» : i riferimenti normativi

- **Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE:** contraddittorio quale principio di buona amministrazione, in stretta correlazione con l'**art. 97 della Costituzione**;
- **Art. 22, par.6 CDU – art. 8, par. 1 RD:** anticipazione delle motivazioni a base di un provvedimento sfavorevole all'istante – 30 gg. per presentare osservazioni;
- **Art.8, comma 1 RE:** obbligo di riferimento a documenti ed informazioni a base del provvedimento e diritto di accesso del destinatario;
- **Art. 34, comma 5 DNC:** diritto al contraddittorio – rinvio a normativa doganale UE > termine di 30 gg. per presentare osservazioni;

# Il contraddittorio endoprocedimentale

Il diritto «ad essere ascoltati» : aspetti sostanziali - giurisprudenza

Il contraddittorio non deve limitarsi alla ricezione formale delle osservazioni della parte, ma deve essere effettivo; in tal senso l'Amministrazione deve :

- Informare l'interessato dei motivi su cui si fondano i dubbi e concedere un tempo ragionevole per rispondere (cfr. C. Giust. UE 13.03.2014 C-29/13 e C-30/13);
- Mettere l'interessato in condizioni di manifestare il proprio punto di vista, esaminarne le osservazioni e tenere conto delle stesse nel provvedimento finale (cfr. C. Giust. UE 18.12.2008 C-349/07);
- Se presentate le osservazioni devono essere obbligatoriamente valutate (cfr. Cass. SS. UU. 29.07.2013, n. 18184)

# Il contraddittorio endoprocedimentale

## Il diritto «ad essere ascoltati» : aspetti sostanziali

In definitiva il contraddittorio è funzionale ad assicurare che gli atti dell'Amministrazione siano corretti e informati, deflazionando preventivamente il contenzioso.

Riassumendo, il contraddittorio assume le seguenti forme:

- Contraddittorio preventivo;
- Contraddittorio rafforzato;

NB. La facoltà di chiedere ripetizione delle analisi in caso di prelievo di campioni di merce in sede di controllo è anch'essa una forma di contraddittorio

A corollario, è stata abrogata la controversia doganale proprio in quanto il contraddittorio endoprocedimentale assicura l'adeguato confronto con l'operatore.

# Gli strumenti di regolarizzazione

## Rassegna delle modalità di definizione degli illeciti

A seconda della natura, amministrativa o penale del fatto, è possibile ricorrere – a determinate condizioni, a diversi strumenti di regolarizzazione:

### Irregolarità di natura amministrativa:

- Revisione su istanza di parte
- Ravvedimento operoso
- Definizione agevolata delle sanzioni
- Il riscatto della merce oggetto di confisca

### Illeciti di natura penale:

- Casi di estinzione del reato

# Gli strumenti di regolarizzazione

## La revisione su istanza di parte

- **Art. 173, par. 3 CDU:** base legale
- **Art. 42 DNC:** Ufficio opera con poteri ex art. 40 DNC;
- La revisione può essere richiesta sia per correggere aspetti formali della dichiarazione (data elements non incidenti sulla liquidazione dei diritti) che aspetti sostanziali (nuova richiesta di liquidazione che comporta il versamento di maggiori diritti o il rimborso/sgravio di diritti indebitamente versati o da versare).
- **Termini:** tre anni ex art. 103 CDU, recepito nell'art. 48 DNC (termini per la notifica dell'obbligazione doganale).



## Gli strumenti di regolarizzazione

La revisione su istanza di parte: condizioni per l'inapplicabilità delle sanzioni

L'art. 17, comma 1, lett. b, punto 2) del D.lgs. 81/2025 ha precisato le condizioni alle quali non si applicano sanzioni e confisca quando la revisione è effettuata su istanza di parte:

Testo previgente	Testo novellato
Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.	Non si applicano le sanzioni amministrative <b>e non si procede alla confisca</b> in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante, <b>sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</b> Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

## Gli strumenti di regolarizzazione

### Il ravvedimento operoso in ambito doganale

- **Art. 104 DNC:** rinvio ad art. n. 13 del D.lgs. n. 472/1997;
- L'istituto consente di regolarizzare spontaneamente e a determinate condizioni, errori, omissioni e altre irregolarità di natura fiscale attraverso il versamento di tributi, sanzioni e interessi in misura ridotta, prima che l'Ufficio emetta gli atti impositivi/sanzionatori.
- L'adesione al ravvedimento operoso è preclusiva della facoltà di impugnare l'accertamento doganale.

**La misura degli importi ridotti da versare a titolo di sanzione può variare a seconda che la violazione sia stata commessa prima del 01 settembre 2024 o da tale data in avanti, e si modula in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento.**

Per approfondimenti: <https://www.adm.gov.it/portale/ravvedimento-operoso>

## Gli strumenti di regolarizzazione

### La definizione agevolata delle sanzioni

- **Art. 104 DNC:** rinvio ad art. n. 16, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997;
- L'istituto consente di definire la controversia pagando un terzo della sanzione contestata entro i termini previsti per la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (60 gg.);
- Non preclude la possibilità di impugnare l'accertamento doganale, ma secondo giurisprudenza (cfr. Cass. 15.05.2019, n. 12916) in caso di accoglimento del ricorso, la parte non potrà ottenere il rimborso della sanzione versata.

## Gli strumenti di regolarizzazione

### Il riscatto della merce confiscata

L'istituto, già presente nel previgente assetto normativo è regolato **dall'art. 118, comma 8 DNC** così di recente novellato:

*«Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione»*

## Gli strumenti di regolarizzazione

### Casi di estinzione del reato: l'art. 112 DNC

Con il recente D.lgs. 81/2025 vengono introdotte, anche in ambito di sistema sanzionatorio doganale, ipotesi di cause di non punibilità analoghe a quelle contenute nell'articolo 13 del D.l.gs 74/2000.

Tipologia di reato	Modalità di estinzione
Delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pagamento integrale dei diritti</li><li>• Sanzione da 100% a 200% dell'importo dei diritti</li></ul> NB «non impedisce» la confisca
Delitti di contrabbando ex artt. 78-83, senza aggravanti ex art. 88, comma 2, lett. a), b), c) limitatamente a connessione con altro delitto contro la PA, e d)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pagamento integrale dei diritti</li><li>• Pagamento integrale degli interessi</li><li>• Sanzione ridotta ex ravvedimento operoso</li></ul> NB «impedisce» la confisca (salvo art. 240 c.p.)

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE